



Il Tribunale respinge sostanzialmente il ricorso di Google contro la decisione della Commissione che aveva constatato l'abuso di posizione dominante da parte di tale impresa, avendo quest'ultima favorito il proprio comparatore di prodotti rispetto ai comparatori di prodotti concorrenti

Il Tribunale conferma l'ammenda di 2,42 miliardi di euro inflitta a Google

Con decisione del 27 giugno 2017, la Commissione ha constatato che, in tredici paesi dello Spazio economico europeo¹, Google aveva abusato della sua posizione dominante sul mercato della ricerca generale su Internet, favorendo il proprio comparatore di prodotti, un servizio di ricerca specializzata, rispetto ai comparatori di prodotti concorrenti. Da un lato, la Commissione ha considerato che i risultati di una ricerca di prodotti effettuata a partire dal motore di ricerca generale di Google erano posizionati e presentati in modo più attraente quando erano i risultati del comparatore di prodotti di Google stesso rispetto a quando erano i risultati dei comparatori di prodotti concorrenti. Dall'altro lato, questi ultimi, che apparivano come semplici risultati generici (presentati come link blu), potevano quindi essere declassati, a differenza dei risultati del comparatore di prodotti di Google, dagli algoritmi di aggiustamento nelle pagine dei risultati generali di Google.

Per tale infrazione, la Commissione ha inflitto a Google una sanzione pecuniaria di EUR 2 424 495 000, di cui EUR 523 518 000 in solido con Alphabet, sua società madre.

Google e Alphabet hanno proposto un ricorso contro la decisione della Commissione dinanzi al Tribunale dell'Unione europea.

Nella sua sentenza odierna, il Tribunale **respinge sostanzialmente il ricorso delle due società e conferma l'ammenda inflitta dalla Commissione.**

*I. Il Tribunale riconosce **il carattere anticoncorrenziale** della pratica di cui trattasi*

Innanzitutto, il Tribunale considera che la mera posizione dominante di un'impresa, pur se dell'entità di Google, non comporta alcuna censura nei confronti dell'impresa in questione, anche se essa prevede di espandersi in un mercato vicino. Tuttavia, il Tribunale constata che, **favorendo il proprio comparatore di prodotti sulle sue pagine di risultati generali mediante una presentazione e un posizionamento privilegiati, retrocedendo al contempo, su tali pagine, i risultati dei comparatori concorrenti, mediante algoritmi di classificazione, Google ha violato la concorrenza basata sui meriti.** Infatti, la pratica di cui trattasi era tale da condurre a un indebolimento della concorrenza sul mercato a causa di tre circostanze particolari, vale a dire (i) l'entità del traffico generato dal motore di ricerca generale di Google per i comparatori di prodotti, (ii) il comportamento degli utenti, che generalmente si concentrano sui primi risultati, e (iii) la rilevante proporzione e la natura non efficacemente sostituibile del traffico "deviato" nel traffico dei comparatori di prodotti.

¹ Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Svezia, Regno Unito e Norvegia.

Il Tribunale osserva altresì che, data la vocazione universale del motore di ricerca generale di Google, che è concepito per indicizzare risultati che comprendono tutti i possibili contenuti, la promozione, sulle pagine di risultati di Google, di un solo tipo di risultati specializzati, cioè i propri, presenta un certo grado di anomalia. Infatti, un motore di ricerca generale è, in linea di principio, un'infrastruttura aperta, la cui ragion d'essere e il cui valore risiedono nella sua capacità di essere aperto ai risultati provenienti dall'esterno, ossia da fonti terze, e di mostrare tali fonti, che lo arricchiscono e gli conferiscono credibilità.

Inoltre, il Tribunale considera che la causa in esame riguarda le condizioni in cui Google fornisce il suo servizio di ricerca generale attraverso l'accesso alle pagine di risultati generali da parte dei comparatori di prodotti concorrenti. A tal proposito, esso osserva che la pagina di risultati generali ha caratteristiche che la avvicinano a una struttura essenziale, in quanto non esiste attualmente alcun sostituto disponibile, reale o potenziale, che possa prenderne il posto in modo economicamente valido sul mercato. Tuttavia, il Tribunale conferma che non tutte le pratiche relative all'accesso a una tale struttura implicano necessariamente di essere valutate alla luce delle condizioni applicabili al rifiuto di fornitura, esposte nella sentenza Bronner², che Google ha fatto valere a sostegno della sua tesi. In tale contesto, il Tribunale considera che la pratica di cui trattasi non si basa su un rifiuto di fornitura, bensì su un trattamento differenziato posto in essere da Google a solo vantaggio del proprio comparatore, con la conseguenza che la sentenza Bronner non si applica nel caso in esame.

Infine, il Tribunale constata che il trattamento differenziato applicato da Google si basa sull'origine dei risultati, vale a dire, a seconda che provengano dal suo stesso comparatore o da comparatori concorrenti. Il Tribunale constata quindi che, in realtà, **Google favorisce il proprio comparatore rispetto ai comparatori concorrenti e non un risultato migliore rispetto a un altro**. Il Tribunale osserva a tal proposito che, anche se i risultati dei comparatori concorrenti erano più pertinenti, non potevano mai beneficiare di un trattamento simile a quello dei risultati del comparatore Google per quanto riguarda il loro posizionamento e la loro presentazione. È vero che Google ha nel frattempo permesso ai servizi di comparazione di prodotti concorrenti di aumentare la qualità della visualizzazione dei loro risultati accedendo alle sue "box" a pagamento, ma il Tribunale constata che tale servizio era subordinato al fatto che i comparatori di prodotti cambiassero il loro modello di business e cessassero di essere concorrenti diretti di Google per diventare suoi clienti.

*II. La Commissione ha giustamente accertato **effetti negativi sulla concorrenza***

Il Tribunale respinge gli argomenti dedotti da Google per contestare i passaggi della decisione impugnata relativi alle **conseguenze sul traffico della pratica di cui trattasi**. Al riguardo, il Tribunale sottolinea che tali argomenti tengono conto solo dell'impatto della visualizzazione dei risultati del comparatore di prodotti di Google senza prendere in considerazione l'impatto del cattivo posizionamento dei risultati dei comparatori di prodotti concorrenti nei risultati generici. Orbene, **la Commissione aveva messo in discussione gli effetti combinati di tali due aspetti**, basandosi su numerosi elementi, tra cui i dati concreti sul traffico e la correlazione tra la visibilità di un risultato e il traffico verso il sito da cui tale risultato proviene, per stabilire il nesso tra il comportamento di Google e la diminuzione complessiva del traffico a partire dalle sue pagine di risultati generali verso i comparatori di prodotti concorrenti e il suo significativo aumento per il proprio comparatore di prodotti.

Per quanto riguarda gli **effetti sulla concorrenza della pratica di cui trattasi**, il Tribunale ricorda che sussiste un abuso di posizione dominante quando l'impresa dominante, utilizzando mezzi diversi da quelli che regolano la concorrenza normale, ostacola il mantenimento del grado di concorrenza o il suo sviluppo, e che ciò può essere accertato mediante la mera dimostrazione che il suo comportamento ha la capacità di limitare la concorrenza. Così, la Commissione, pur dovendo analizzare tutte le circostanze pertinenti, compresi gli argomenti di Google relativi all'effettiva evoluzione dei mercati, non era tenuta a identificare gli effetti reali di esclusione dai mercati. In tale contesto, il Tribunale constata che, nel caso in esame, dopo aver misurato gli effetti concreti del comportamento controverso sul traffico dei comparatori di prodotti generato dalle pagine di risultati

² Sentenza della Corte del 26 novembre 1998, Bronner ([C-7/97](#)), v. anche comunicato stampa [72/98](#).

generali di Google, la Commissione ha dimostrato, su basi sufficienti, che tale traffico rappresentava una quota rilevante del loro traffico totale, che tale quota non poteva essere sostituita effettivamente da altre fonti di traffico, come la pubblicità (AdWords) o le applicazioni mobili, e che ne risultava potenzialmente la scomparsa dei comparatori di prodotti, una riduzione dell'innovazione sul loro mercato e una minore scelta per i consumatori, tutte caratteristiche di un indebolimento della concorrenza.

Il Tribunale ha anche respinto l'argomento di Google secondo il quale la concorrenza è rimasta forte sul mercato dei servizi di confronto dei prodotti a causa della presenza **delle piattaforme commerciali** su tale mercato. Il Tribunale conferma infatti l'analisi della Commissione secondo la quale **tali piattaforme non sono sullo stesso mercato**. Sebbene entrambe le categorie di siti web offrano funzioni di ricerca di prodotti, non lo fanno alle stesse condizioni, e gli utenti, siano essi utenti di Internet o venditori su Internet, non le usano per lo stesso scopo, ma, eventualmente, in modo complementare. Il Tribunale concorda quindi con la Commissione, secondo la quale la pressione concorrenziale delle piattaforme commerciali su Google è esigua. Esso precisa che, anche se le piattaforme commerciali fossero nello stesso mercato dei comparatori di prodotti, l'effetto anticoncorrenziale individuato sarebbe stato sufficiente per considerare abusivo il comportamento di Google poiché, in tutti i paesi in questione, una parte significativa di tale mercato, quella dei comparatori di prodotto, ne sarebbe stata interessata. Il Tribunale **convalida quindi l'analisi della Commissione sul mercato della ricerca specializzata per la comparazione di prodotti**.

Per contro, il Tribunale ritiene che la Commissione non abbia dimostrato che il comportamento di Google abbia avuto effetti anticoncorrenziali, nemmeno potenziali, **sul mercato della ricerca generale** e, di conseguenza, annulla l'accertamento dell'infrazione unicamente per tale mercato.

III. Il Tribunale esclude l'esistenza di eventuali giustificazioni oggettive del comportamento di Google

Per contestare il carattere abusivo del suo comportamento, Google ha fatto valere, da un lato, le caratteristiche asseritamente pro-concorrenziali del suo comportamento, in quanto esso avrebbe migliorato la qualità del suo servizio di ricerca e compensato l'effetto di esclusione connesso alla pratica di cui trattasi e, dall'altro, i vincoli tecnici che avrebbero impedito a Google di garantire la parità di trattamento richiesta dalla Commissione.

Il Tribunale respinge tali argomenti. Esso dichiara, da un lato, che, sebbene gli algoritmi di classificazione dei risultati generici o i criteri di posizionamento e di presentazione dei risultati specializzati per i prodotti di Google possano, in quanto tali, rappresentare miglioramenti del suo servizio sotto il profilo pro-concorrenziale, tale circostanza non giustifica la pratica di cui trattasi, ossia la disparità di trattamento tra i risultati del comparatore di prodotti di Google e quelli dei comparatori di prodotti concorrenti. Il Tribunale considera, dall'altro lato, che **Google non ha dimostrato alcun incremento di efficienza legato a tale pratica che possa compensare i suoi effetti negativi sulla concorrenza**.

IV. Il Tribunale, dopo una nuova valutazione dell'infrazione, conferma l'importo della sanzione

Infine, il Tribunale respinge gli argomenti di Google secondo cui non dovrebbe esserle inflitta alcuna sanzione. In particolare, né il fatto che il tipo di comportamento in questione sia stato analizzato per la prima volta dalla Commissione alla luce delle regole di concorrenza, né il fatto che in una fase del procedimento la Commissione possa aver indicato di non poter imporre a Google determinati cambiamenti delle sue pratiche o che abbia accettato di cercare di risolvere il caso mediante impegni assunti da Google, impedivano che le venisse inflitta una sanzione.

Peraltro, dopo aver proceduto a una propria valutazione dei fatti al fine di determinare l'entità della sanzione, il Tribunale constata, da un lato, che l'annullamento parziale della decisione impugnata, limitato al mercato della ricerca generale, non incide sull'importo dell'ammenda, dato che la Commissione, nel determinare l'importo di base dell'ammenda, non aveva preso in considerazione il valore delle vendite su tale mercato. Dall'altro lato, il Tribunale sottolinea il carattere

particolarmente grave dell'infrazione e, pur tenendo conto del fatto che l'abuso non è stato dimostrato sul mercato della ricerca generale, prende anche in considerazione il fatto che il comportamento in questione è stato adottato deliberatamente e non per negligenza. Al termine della sua analisi, il Tribunale considera che **l'importo della sanzione pecuniaria inflitta a Google deve essere confermato**.

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta dinanzi al Tribunale un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire il Tribunale di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎ (+352) 4303 8575